

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Salvatore CHIAZZESE Presidente

Francesco Antonino CANCILLA Giudice

Gaspare RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 230/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70160** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di

CASCONE Gianfranco (C.F.: CSCGFR67D25L049P), nato a Taranto (TA) il 25/04/1967 e residente a Roma in via Giuseppe Albanese Ruffo, n. 34, nella persona del tutore, il Sindaco di Roma, giusto decreto di nomina del Tribunale di Roma, allo stato detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, nell'udienza pubblica del 13 maggio 2026, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Salvatore Ganci.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 9 dicembre 2025 la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio

il sig. Cascone Gianfranco per sentirlo condannare, a titolo di danno all'immagine della P.A., al pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore della Guardia di Finanza, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato.

II. L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla comunicazione della Guardia di Finanza-Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia del 6 maggio 2022 con cui era stata trasmessa, tra l'altro, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 14/08/2021, dal GIP del Tribunale di Palermo con cui era stato convalidato l'arresto, in flagranza di reato, del Brigadiere della GdF, Cascone Gianfranco, avvenuto il 12/08/2021, per i reati di cui agli artt. 81 cpv (Concorso formale. Reato continuato), 609-*bis* co. 1 (Violenza sessuale), 609-*ter* co. 2, nn. 5), 9) e 11) (Circostanze aggravanti) e 609-*quater* co. 1, n. 1) e co. 6 (Atti sessuali con minorenne) del c.p.

II.a. In particolare, l'Ufficio requirente evidenziava che per i suddetti reati il convenuto era stato condannato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 941/2022 R.G. confermata sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo con sent. n. 3319/2023 (con l'ulteriore applicazione della pena accessoria della degradazione) che in Cassazione con sent. n. 44300 del 15/07/2024. Inoltre, la P.A. datoriale aveva trasmesso le determinazioni disciplinari a carico dell'*ex* Brigadiere Gianfranco Cascone (sospensione precauzionale dall'impiego a decorrere dal 12/08/2021 poi rinnovata, rimozione del grado e cessazione dal servizio).

Il P.M. rappresentava che il Tribunale di Palermo aveva condannato Gianfranco Cascone, per tutti i capi di imputazione ascrittigli, alla pena di anni otto di reclusione per atti sessuali con minori e violenza sessuale continuata e aggravata dall'abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti il servizio espletato, dall'abuso di autorità e di prestazione d'opera rinviando per il dettaglio delle azioni compiute ed integranti la condotta penalmente rilevante, ai capi di imputazione da A) a I), ascritti all'imputato per ciascuna delle vittime.

Dall'istruttoria condotta era emerso che il procedimento penale n. 10592/2021 RGNR Mod. 21, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, e n. 7394/2021 G.I.P., acceso presso il Tribunale di Palermo, erano sorti a seguito di una denuncia del 29/07/2021 sporta dalla madre di due delle vittime dove si evidenziava che Gianfranco Cascone aveva abusato sessualmente dei figli minori della denunciante, all'interno degli spazi del circolo ricreativo per minori denominato "Amici delle Fiamme Gialle", ubicato in Palermo alla Via Messina Marine. Le indagini penali avevano poi consentito di accertare altri abusi sessuali nei confronti di ulteriori minorenni, per un totale complessivo di nove bambini.

Secondo il P.M., dall'esame dei titoli giudiziari risultava accertata la gravità delle condotte contestate, rilevabile dal gran numero dei casi di abuso verificatisi e dalle persone offese, dallo status di Brigadiere della Guardia di Finanza, preposto al coordinamento delle attività ludico-ricreative e sportive dei minori, evidenziando che i fatti accaduti si fossero interrotti solo accidentalmente e cioè a seguito della denuncia

della madre di due minori abusati sessualmente e che i fatti costituenti reato erano stati oggetto di confessione da parte del Cascone.

II.b. Secondo il P.M. i suddetti fatti-reato avevano leso l'immagine della Pubblica Amministrazione.

A tal proposito la Procura regionale argomentava che le dichiarazioni rese dagli stessi bambini abusati avevano confermato che Gianfranco Cascone, approfittando delle sue funzioni di Brigadiere della Guardia di Finanza, preposto al coordinamento delle attività ludico-ricreative e sportive dei minori nel suddetto circolo, aveva effettuato atti sessuali con minori con abuso di autorità e prestazione d'opera e, nella maggior parte dei casi, atti di violenza sessuale. In rilievo venivano poi anche le testimonianze di ulteriori soggetti a conoscenza dei fatti. A tale scopo si procedeva a consulenza tecnica a supporto della capacità generica e specifica dei minori di testimoniare. Inoltre, le intercettazioni ambientali audio-video, eseguite il 12 agosto 2021 presso il circolo ricreativo, riprendevano il Cascone impegnato nel compimento di atti sessuali con un minore di anni 10. Infine, le dichiarazioni rese dall'imputato stesso in sede di interrogatorio innanzi al GIP, il 14/08/2021 ed innanzi al P.M., il 27/09/2021 fornivano inequivocabili dichiarazioni di ammissione di colpevolezza.

Secondo l'Attore pubblico, essendosi consolidato un giudicato di condanna penale era incontestabile che il Gianfranco Cascone avesse abusato del proprio status, sfruttando la propria funzione per agevolare i suoi scopi delittuosi con sua conseguente responsabilità erariale a titolo di dolo, con piena sussistenza del presupposto per la

perseguibilità del danno all'immagine.

Il P.M. prospettava, quindi, che tale condotta penalmente accertata era stata indubbiamente lesiva dell'immagine della Pubblica Amministrazione, in quanto il Cascone, anziché prestare la sua collaborazione in favore dell'organizzazione statale, assumeva una condotta in frontale contrasto con gli scopi ed i valori connessi alla sua funzione e in forza del ruolo svolto riusciva ad esercitare indisturbato gli atti, le violenze e gli abusi sulle vittime. A tal proposito era evidenziato che di tali fatti era stata data ampia diffusione dai media, come sarebbe dimostrato dalle notizie pubblicate sulla stampa e sul web, ritualmente acquisite in sede istruttoria.

II.c. Il P.M. evidenziava che la fattispecie riguardava un danno all'immagine per reati diversi da quelli cui fa riferimento l'art.17, co. 30-*ter*, del d.l. n. 78/2009 con rinvio all'art. 7 della lege n. 97/2001, richiamando la giurisprudenza contabile che, alla luce del sopravvenuto art. 4, lett. h) dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), riteneva possibile l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto. Tale giurisprudenza aveva ritenuto che il rinvio contenuto nell'art. 17, co. 30-*ter*, del D.L. n. 78/2009 all'art.7 della l. n.97/2001 fosse dinamico e, di conseguenza, la scelta di abrogare l'art. 7 cit. ad opera del d.lgs. n. 174/2016 comporta il superamento dei limiti alla perseguibilità del danno all'immagine.

Secondo l'Ufficio di Procura tale estensione del danno all'immagine, opererebbe su tutti i giudizi in corso alla data della entrata in vigore

del c.g.c. e anche per i fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 174 del 2016, come chiarito dalla giurisprudenza contabile con riferimento all'identico tema della immediata applicabilità dell'art.17, co.30-ter, d.l. n.78 cit. a fatti anteriori.

II.d. L'Ufficio requirente argomentava che il danno all'immagine della P.A. per costante giurisprudenza contabile era quantificato in via equitativa facendo riferimento agli indicatori di lesività (criteri oggettivo, soggettivo e sociale) evidenziando le caratteristiche di ciascuno di essi nel caso di specie.

In primo luogo, si prospettava la gravità in astratto delle fattispecie di atti sessuali e di violenza sessuale con minorenni, accertate in sede penale, espressive di infedeltà funzionale perché compiute da personale dello Stato, essendo cruciale in tal senso il fatto che proprio in un luogo gestito da funzionari pubblici e votato all'educazione, allo sviluppo ed alla tutela dell'integrità psicofisica dei minori venissero perpetrate condotte che andavano in senso diametralmente opposto, restituendo alla collettività un'immagine della Pubblica Amministrazione che lede proprio il bene fondamentale della salute.

In secondo luogo, si prospettava la gravità in concreto delle condotte accertate le quali, anche in ragione della continuazione *ex* art. 81 c.p., erano espressive della strumentalizzazione, da parte del Cascone, del suo status di Brigadiere della Guardia di Finanza, notoriamente baluardo della difesa dello Stato di diritto e delle sue garanzie, impegnata al pari delle altre forze dell'ordine, nella lotta alla criminalità. Il P.M. evidenziava che il centro ricreativo, proprio perché

gestito da un corpo militare, attira e nutre maggiormente la fiducia riposta dai cittadini sulla correttezza dei suoi operatori per cui ancora più grave era da ritenersi una condotta che viola quella fiducia come riconosciuto dal giudice penale con le aggravanti contestate relative all'abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti al servizio espletato, all'abuso di autorità e di prestazione d'opera.

In terzo luogo, era prospettato il *clamor fori*, connesso alla diffusione mediatica della notizia del processo prima e, poi, delle sentenze di primo e di secondo grado e di legittimità con conseguente effetto moltiplicatore della lesività sul bene protetto.

Sulla base dei suddetti criteri il P.M. quantificava il danno all'immagine cagionato dal sig. Gianfranco Cascone in misura equitativa nella somma di euro 50.000,00.

III. Il P.M. contabile, quindi, in data 18 luglio 2025 emetteva un invito a dedurre nei confronti dell'odierno convenuto contestando al sig. Cascone la responsabilità per il suddetto danno all'immagine.

Tale invito era ritualmente notificato ma l'invitato non si avvaleva delle sue facoltà difensive preprocessuali.

In data 9 dicembre 2025 la Procura regionale procedeva, quindi, al deposito dell'atto di citazione.

La Presidente della Sezione con decreto del 10 dicembre 2025 fissava l'udienza di discussione per il 13 maggio 2026, assegnando termine utile fino al giorno 23 aprile 2026 per la costituzione tempestiva e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

IV. All'udienza pubblica del 13 maggio 2026 il P.M. richiamava la

recente sentenza n. 3/2026/QM/PROC delle SS.RR. di questa Corte che ha ricompreso fra i reati presupposto per l'esercizio dell'azione erariale del danno all'immagine anche i reati comuni a danno della P.A. ed evidenziava che i fatti contestati si erano svolti presso un centro ricreativo di minori denominato "Amici delle Fiamme Gialle" ed erano stati commessi dal convenuto che si era approfittato della sua qualifica di brigadiere della GdF preposto al coordinamento delle attività ludico-ricreativa e sportiva dei minori del suddetto circolo, insistendo per l'accoglimento della domanda.

La causa, quindi, passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., va dichiarata la contumacia del convenuto Cascone Gianfranco che ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.

Infatti, in considerazione del fatto che il convenuto è detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia ed è in stato di interdizione legale *ex* art. 32, co. 3 c.p. per il quale il Tribunale ordinario di Roma, su impulso del P.M. contabile, con decreto n. 6285/2025 del 23/04/2025 ha nominato tutore legale il Sindaco del Comune di Roma, l'atto di citazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato, in data 11.12.2025, all'indirizzo PEC del suddetto Comune risultante dal pubblico registro ufficiale, oltre che all'indirizzo PEC della suddetta Casa circondariale.

2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento a carico del

convenuto, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di brigadiere della GdF preposto alla gestione diretta degli impianti sportivi c/o Acqua dei Corsari di Palermo nell'ambito degli interventi di protezione sociale prestati in favore degli appartenenti della Guardia di Finanza e delle loro famiglie, della responsabilità amministrativa per il danno all'immagine dell'*ex* P.A. datoriale.

Tale danno, quantificato dal P.M. in via equitativa euro 50.000, sarebbe conseguenza dell'avvenuta consumazione in via continuativa da parte dello stesso dei fatti-reato previsti dagli artt. 609-*bis* e 609-*ter* co. 2 c.p. (atti di violenza sessuale nei confronti di minorenni di età inferiore ai 14 anni e in alcuni casi di età inferiore ai 10 anni) e dagli artt. 609-*quater*, co. 1, n. 1 e 609-*ter* co. 2 c.p. (atti sessuali con minorenni di età inferiore ai 10 anni), accertati con sentenza passata in giudicato in data 15.07.2024 a seguito della sent. n. 1432/2024 con cui la Sez. III della Cassazione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso del sig. Cascone avverso la sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Palermo n. 3319 del 2023 che ha confermato la condanna penale di primo grado a 8 anni di reclusione e alle altre pene accessorie oltre la pena della degradazione.

3. Questo Collegio, in via preliminare, deve accertare d'ufficio se ricorrono i presupposti per la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine da parte della Procura regionale.

3.1. Innanzitutto, considerato che la Guardia di finanza quale Amministrazione danneggiata si è costituita parte civile nel relativo

procedimento penale, è necessario verificare se il danno all'immagine della suddetta Amministrazione sia stato già oggetto di un giudicato sulla quantificazione di tale danno oggetto della domanda della Procura al fine di non violare il principio del *ne bis in idem* quale principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico operante in ogni tipo di processo (cfr., C. conti, *ex multis*, Sez. App. Reg. siciliana, sent. n. 8/2017).

Infatti, il Collegio ritiene che la nozione di danno all'immagine debba essere considerata unitaria nell'ambito dell'ordinamento in quanto le divergenze fra le diverse previsioni non riguardano l'ontologia di tale danno erariale ma solamente aspetti procedimentali e processuali (cfr. C. conti: Sez. giur. Lombardia, sent. n. 8/2021 e Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 900/2021).

A tal proposito costituisce giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, condivisa dalla Corte dei conti, che "la giurisdizione contabile e la giurisdizione penale sono reciprocamente autonome anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato … nel senso che l'azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei conti, solo a condizione che l'ente danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo definitivo per il risarcimento integrale di tutti i danni" (cfr., *ex multis*: Cass. Sez. II, n. 41012/2018, Cass. Sez. VI,

nn. 35205 e 48603 del 2017).

In tal senso è stato affermato che l'azione erariale non può essere promossa qualora si formi un giudicato esterno anche sull'intera quantificazione del danno, o in sede civile o, mediante la costituzione di parte civile, nell'ambito dello stesso processo penale (Sez. giur. Lombardia, sent. n. 809/2009; Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 117/2016), non potendosi nemmeno agire per un importo maggiore, atteso che il giudicato esterno sulla quantificazione del danno all'immagine copre il dedotto e il deducibile (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 37/2026).

Di contro, l'azione della Procura erariale è indubbiamente ammissibile nelle ipotesi in cui in sede penale via sia stata unicamente la condanna generica al risarcimento del danno all'immagine, o sia stata disposta una provvisionale, ovvero vi sia stata una transazione, o sia stata adottata una determinazione unilaterale dell'amministrazione, seguita dall'accettazione e/o dal pagamento ad opera dell'obbligato (cfr. C. conti: *ex multis*; Sez. giur. Toscana, sent. n. 2/2022 e Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 37/2026).

Nel caso in giudizio il convenuto, in sede penale, è stato condannato per i fatti-reato oggetto di causa anche al risarcimento in via generica del danno all'immagine della Guardia di Finanza con rimessione di quest'ultima parte civile davanti al competente giudice ai fini della liquidazione di tale danno di cui il giudice penale non ha fatto alcuna quantificazione e non ha disposto alcuna provvisionale.

Di conseguenza, per le condotte oggetto del presente giudizio, non

essendoci stata in sede penale alcuna condanna definitiva sulla quantificazione del danno all'immagine in favore della GdF, il Collegio non ravvisa alcun effetto preclusivo del giudicato formatosi in quella sede per la proponibilità dell'azione contabile per il danno all'immagine.

3.2 Accertata l'assenza di effetti preclusivi del giudicato penale, va rilevato ora se ricorrono gli specifici presupposti previsti dal legislatore per l'esercizio da parte delle Procure regionali della Corte dei conti dell'azione per il danno all'immagine, in quanto ai sensi dell'art. 51, co. 6, c.g.c. "la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio".

Tale disposizione si applica alla fattispecie in quanto il convenuto ha commesso i fatti reato da cui è derivato il danno all'immagine contestato dal P.M. per la maggior parte nel periodo luglio-agosto 2021 [capi di imputazione da A) ad H)] e in un caso nell'autunno del 2018 [capo di imputazione I)] mentre la sentenza penale che ha accertato la sua responsabilità è passata in giudicato il 15.07.2024.

A tal proposito appare necessario ricostruire l'evoluzione normativa in materia di danno all'immagine della P.A., la cui risarcibilità inizialmente ha avuto affermazione in sede pretoria a seguito della vasta giurisprudenza contabile che ha ritenuto proponibile la relativa domanda risarcitoria da parte del P.M. presso la Corte dei conti senza alcun limite.

Successivamente è intervenuto il legislatore, il quale nell'art. 17, co. 30-

ter, secondo periodo, D.l. 78/2009, come convertito in legge, ha positivizzato tale lesione prevedendo che "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97".

Tale norma, a seguito di un vivace dibattito nella giurisprudenza contabile, è stata oggetto di un pronunciamento nomofilattico delle SS.RR. in sede giurisdizionale della Corte dei conti che con sent. n. 8/2015/QM, in accoglimento dell'interpretazione contenuta nella sentenza n. 335/2010 della Corte costituzionale, ha affermato che tale previsione normativa va intesa nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo a fronte di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di un agente pubblico per i delitti propri previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

Da ultimo, il legislatore ha innovato la disciplina del danno all'immagine mediante alcune disposizioni contenute nel codice della giustizia contabile, approvato con D.lgs. n. 174/2016.

In particolare, l'art. 4 dell'allegato 3 al c.g.c. recante "Norme transitorie e abrogazioni", alle lettere g) ed h), ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97/2001 e del primo periodo dell'articolo 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, mantenendo l'efficacia del secondo periodo di tale disposizione, che, come sopra riferito, limita l'azione per il risarcimento del danno all'immagine "nei soli casi e nei modi previsti

dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97". Inoltre, l'articolo 51 c.g.c., al comma 7, ha disposto che l'azione risarcitoria è prevista nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni condannati in sede penale con sentenza irrevocabile "per i delitti commessi in danno delle stesse" (enfasi aggiunta).

Questa stratificazione normativa successiva all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile ha determinato nella giurisprudenza contabile lo sviluppo di due diversi orientamenti, uno che ha riconosciuto il perdurare dei precedenti limiti di proponibilità del danno all'immagine riferiti ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. previsti dall'art 314 all'art. 335-*bis* del c.p. e l'altro che ha ritenuto ampliati i suddetti limiti a tutti i reati commessi in danno della P.A. accertati con sentenza irrevocabile di condanna.

A proposito di tale contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Riunite di questa Corte con la recente sentenza n. 3/2026/QM/PROC hanno affermato il principio di diritto secondo cui "l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7".

Il richiamato principio di diritto, quindi, ha riconosciuto che il rinvio contenuto nell'art. 17, co. 30-*ter*, d.l. 78/2009, non è statico ma si collega dinamicamente alle nuove disposizioni del c.g.c., per cui la condizione

di proponibilità della relativa azione contabile non è più limitata ai delitti contro la P.A. ma è estesa a ogni delitto in danno delle amministrazioni pubbliche che cagioni alle stesse un pregiudizio reputazionale. Ne deriva una lettura sostanziale del sintagma "delitti commessi in danno" *ex* art. 51, co. 7 c.g.c. che non è limitata soltanto ai delitti in cui la P.A. è soggetto passivo tipico della fattispecie penale ma ricomprende tutti quei delitti dai quali derivi, come conseguenza, una lesione dell'immagine dell'ente pubblico.

Nel caso in giudizio le condotte delittuose del convenuto sono state commesse dopo l'entrata in vigore del nuovo codice e riguardano condotte di violenza sessuale e di atti sessuali nei confronti di minori che astrattamente possano avere come conseguenza una lesione dell'immagine della P.A., essendo condotte connotate da un forte disvalore sociale tali da ingenerare nella cittadinanza sentimenti di repulsione e sfiducia nei confronti della Pubblica Amministrazione, andando a minare il patto tra amministratori ed amministrati.

Ciò posto, il Collegio ritiene che nella fattispecie in giudizio sussistano le condizioni previste per l'esercizio dell'azione per il danno all'immagine della P.A., avendo la Procura regionale esercitato tale azione nei confronti di un dipendente pubblico condannato con sentenza penale definitiva per delitti suscettibili di arrecare una lesione dell'immagine della P.A. datoriale.

4. Con riferimento al merito, il Collegio deve ora scrutinare la sussistenza della contestata responsabilità amministrativa per il danno all'immagine della Guardia di Finanza.

4.1. In particolare, il Collegio ritiene che sia sussistente sia il rapporto di servizio tra il convenuto e la GdF quale Amministrazione danneggiata sia il nesso di occasionalità necessaria in quanto il convenuto Cascone Gianfranco ha posto in essere le condotte penalmente rilevanti di violenza sessuale e di atti sessuali nei confronti di minori in situazione di occasionalità necessaria con i compiti di ufficio essendo stato preposto alla gestione delle attività sportive e ricreative degli impianti di via Messina Marine in Palermo della GdF con atto dispositivo n. 1/2021 del Reparto tecnico logico amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza (cfr. doc. 1, pagg. 49-50). Tale occasionalità necessaria, peraltro, è stata anche riconosciuta dal giudice penale il quale, come ha evidenziato il P.M. nella citazione e nell'udienza di discussione, ha riconosciuto la circostanza aggravante di "avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti il servizio di Brigadiere della Guardia di Finanza dal medesimo espletato".

Inoltre, con riferimento agli elementi strutturali dell'illecito erariale è incontestabile nel presente giudizio la sussistenza dei fatti illeciti addebitati dal P.M., sia la loro riconducibilità a titolo di dolo al convenuto, in quanto tutti questi elementi sono coperti dal giudicato penale, stante la condanna definitiva intervenuta in quella sede per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali contro minori, pronunciata *ex* art. 442 c.p.p. a seguito di giudizio abbreviato.

Infatti, l'art. 651, co. 2 c.p.p. stabilisce che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata all'esito del rito abbreviato *ex* art. 442 c.p.p.,

salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato, circostanza che non ricorre nel caso di specie, ha la stessa efficacia di giudicato di quella pronunciata in seguito al dibattimento. Quest'ultima, ai sensi del comma 1 dell'art. 651 c.p.p., "ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno".

La definitività della condanna in sede penale all'esito del rito abbreviato *ex* art. 442 c.p.p., dunque, fa stato anche nel giudizio per responsabilità erariale come affermato in modo pacifico dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 912/2016; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 89/2016: Sez. giur. Umbria, sent. n. 371/2004 e la giurisprudenza precedente ivi citata) in forza della norma di cui all'art. 651 co. 2 c.p.p.

Tale efficacia vincolante del giudicato penale che "costituisce un'eccezione al principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale … si estende all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale, ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento" (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. nn. 181/2020 e 375/2019).

4.2. Tanto premesso, in considerazione della suddetta sentenza penale irrevocabile di condanna per reati in danno della P.A. occorre accertare se tali condotte addebitate al convenuto abbiano determinato anche un danno all'immagine della Guardia di Finanza.

La dimensione ontologica del danno all'immagine per come elaborata dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale (cfr., *ex multis*, Corte cost., sentenze nn. 355/2010, 191/2019, 61/2020 e 123/2023) implica che è possibile ravvisare la sussistenza di un tale danno erariale tutte le volte che le condotte illecite dell'agente pubblico abbiano causato una effettiva compromissione della reputazione dell'Ente danneggiato.

Il danno all'immagine, quindi, si sostanzia in un danno erariale di "natura non patrimoniale, sia pure con marcati risvolti patrimoniali" (C. conti, SS.RR., sent. n. 3/2026/QM/PROC, pag. 48) derivante dalla lesione del buon andamento della P.A. la quale, a causa della condotta illecita dell'agente pubblico, perde credibilità e affidabilità all'interno e all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato usuale dell'Ente pubblico di riferimento.

L'esistenza del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, come ogni altro danno erariale, deve essere sempre provato da parte della Procura regionale anche ricorrendo ai fatti notori *ex* art. 115, co. 2, c.p.c. e alle presunzioni *ex* art. 2727 e ss. c.c., non potendo essere considerato *in re ipsa*.

Tale danno, pertanto, non può coincidere semplicemente con la

condotta illecita dell'agente pubblico (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 979/2012 e n. 819/2019), qui rappresentata dalla commissione da parte del convenuto Cascone Gianfranco dei fatti-reato di violenza sessuale e di atti sessuali nei confronti di minori di anni 14 che hanno prodotto lesioni sostanziali dei diritti delle persone private offese, per cui deve essere provata la lesione a danno della P.A. in termini di perdita di prestigio quale conseguenza del fatto lesivo (Corte conti, SS.RR. giur., sent. n. 1/2011).

Nel caso di specie è evidente la sussistenza del danno all'immagine della Guardia di Finanza attesa la natura e la gravità delle condotte illecite accertate in sede penale in capo al convenuto Cascone quale Brigadiere della Guardia di Finanza preposto all'epoca dei fatti alla gestione del centro sportivo e ricreativo di Via Messina Marine in Palermo che si pongono quale antecedente causalmente adeguato del danno all'immagine arrecato, rientrando nell'ordinario sviluppo causale che la scoperta dei crimini in esame dal forte disvalore sociale danneggi la reputazione (interna ed esterna) dell'Amministrazione di appartenenza, determinando una rottura di quella aspettativa di legalità e correttezza che i membri di quest'ultimo e i cittadini si attendono da un corpo di polizia.

La scoperta di tali continuate condotte penali ha cagionato, quindi, un danno all'immagine della Guardia di finanza quale pregiudizio alla sua persona giuridica pubblica nella sua identità, credibilità e reputazione.

4.3. Attesa la fondatezza della domanda attorea nell'*an* del danno

all'immagine causato dal convenuto Cascone, il Collegio deve ora procedere alla determinazione del *quantum* dello stesso.

A tal proposito la Procura ha fatto riferimento ad una valutazione equitativa *ex* art. 1226 c.c. ancorata ai consolidati criteri (soggettivo, oggettivo e sociale) elaborati dalla giurisprudenza contabile.

Sul punto il Collegio osserva che tale impostazione è corretta in quanto nel caso di specie non è applicabile il criterio presuntivo del *duplum* di cui all'art. 1, co. 1-*sexies*, L. 20/1994, inserito dall'art. 1, co. 62, L. 190/2012, considerato che la commissione dei delitti accertati in capo al convenuto non era finalizzata alla percezione di alcuna utilità economica.

Ne consegue che nel caso che occupa il danno all'immagine patito dalla Guardia di Finanza a causa dei fatti reato commessi in modo continuato dal sig. Cascone Gianfranco va quantificato in modo equitativo.

A tal fine vengono in evidenza gli indicatori di lesività di natura oggettiva (natura del fatto, modalità di consumazione dell'illecito, entità del danno patrimoniale arrecato), soggettiva (ruolo rivestito nell'organizzazione e nel procedimento dal soggetto agente) e sociale (diffusione della notizia all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione), elaborati dalla univoca giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: SS.RR. giur., nn. 1/QM 2011 e 10/QM/2003) per come richiamati dall'Ufficio requirente nell'atto di citazione ed esplicitati dallo stesso rispetto al caso concreto.

Nel caso di specie il Collegio valuta anzitutto la gravità delle condotte

illecite tenute dal convenuto in palese violazione dei canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi. Infatti, le condotte illecite accertate costituiscono gravissime e ripetute violazioni nel tempo dei doveri di ufficio sullo stesso incombenti, antitetiche rispetto agli obblighi di tutti i dipendenti pubblici di adempiere con disciplina ed onore alle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 54 Cost., ed incompatibili con i doveri di disciplina militare previsti dalla legge. Quest'ultimi comprendono gli impegni assunti con il giuramento ad operare sempre con assoluta fedeltà alle istituzioni e con senso di responsabilità, ad essere di esempio nel compimento dei doveri e ad astenersi anche fuori servizio da comportamenti che possano ledere il prestigio dell'istituzione di appartenenza, a tenere in ogni circostanza condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle forze armate e ad astenersi dal compiere azioni non confacenti alla dignità ed al decoro, mantenere elevato ed accrescere lo spirito di corpo fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo di appartenenza [artt. 712, 713 e 732 del Testo unico in materia di ordinamento militare (T.U.O.M.) approvato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90]. L'elevata gravità delle condotte sessualmente illecite accertate deriva anche dal numero degli episodi verificatisi e delle persone offese, dalla tenera età delle vittime (in alcuni casi di età inferiore ai 10 anni) e dal lasso di tempo in cui si sono protratte le condotte, interrotte del tutto accidentalmente a seguito della denuncia della madre di una delle vittime.

È indubbio che una tale gravità delle condotte illecite del convenuto ha

avuto un grande impatto negativo sull'immagine pubblica della GdF tale da fare apparire tale Istituzione nei confronti della comunità di riferimento come forza di polizia non capace di perseguire gli obiettivi istituzionali assegnati dall'ordinamento.

Viene in evidenza anche il grado di Brigadiere posseduto dal convenuto e il ruolo di preposto alla gestione di un centro sportivo e ricreativo della Guardia di Finanza nell'ambito degli interventi di protezione sociale previsti dall'ordinamento a cui le famiglie affidavano i propri figli.

In ultimo, il Collegio valuta il grande clamore mediatico assunto dalla vicenda che si è prolungato nel tempo come dimostrato dagli atti prodotti dalla Procura (cfr. doc. 1, pagg. 51-65) relativi agli articoli di stampa pubblicati su testate giornalistiche cartacee e on line e su diversi siti internet dai titoli molto esplicativi ("Abusi sessuali sui minori, brigadiere e mister allenava e violentava piccole leve: in carcere"; "Palermo filmato mentre abusa dei bimbi: finanziere arrestato"; "Finanziere abusava dei ragazzini al campo sportivo delle Fiamme gialle", ecc.) con conseguente effetto moltiplicatore sulla lesività dell'immagine della P.A. di appartenenza.

È evidente, infatti, che l'ampia divulgazione dei fatti criminosi e la loro particolare eco abbiano avuto un grandissimo impatto negativo sull'affidamento dei cittadini nella Guardia di finanza causando seri danni alla sua credibilità ed al suo prestigio.

Sulla base di tali considerazioni il Collegio, utilizzando il criterio equitativo, ritiene congrua la quantificazione del danno all'immagine

determinata dalla Procura regionale nell'atto di citazione.

5. In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, il sig. Cascone Gianfranco è ritenuto responsabile del danno all'immagine dell'Amministrazione presso cui prestava servizio e va condannato al pagamento in favore della Guardia di Finanza della somma di euro 50.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, da maggiorarsi degli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale:

- condanna il sig. Cascone Gianfranco al pagamento della somma di euro 50.000,00 (*cinquantamila*/00), in favore della Guardia di Finanza, da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria a cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo integrale;

- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 135,30 (*centotrentacinque*/30).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 e del 17 giugno 2026.

Il Magistrato estensore ***Il Presidente***

Gaspare Rappa Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 02 settembre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 96,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	**€ 125,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente